TORNATA DEL 29 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Convalidamento delle elezioni dei collegi* 1° *Ravenna, e di Budrio.* = *Discussione del bilancio di definitiva previsione dell'entrata del* 1874 — *Approvazione dei capitoli dall'*1 *al* 31 — *Sollecitazioni del deputato Pissavini sul* 32°, Rendite di capitali del demanio, *e chiarimenti del ministro per le finanze — Approvazione dei capitoli fino al* 73, *ultimo.* = *Votazione ed approvazione degli articoli dei progetti di legge: acquisto di due case per la legazione a Costantinopoli e Cassa militare.* = *Discussione del disegno di legge per dichiarazione di pubblica utilità di opere per la città di Napoli — Dichiarazioni del ministro pei lavori pubblici — Istanze del deputato Di San Donato — È sospeso.* = *Discussione del disegno di legge per spese straordinarie a compimento di opere nei porti di Girgenti, Napoli ed altri — Osservazioni del deputato Massari — Opposizioni del deputato Cavalletto — Spiegazioni e parole in difesa del ministro pei lavori pubblici — Approvazione degli articoli e di un voto motivato della Giunta, accettato dal ministro.* = *Approvazione dell'articolo unico del disegno di legge per la concessione di due tratti di ferrovia da Tremezzina a Porlezza e da Luino a Fornasette.* = *Discussione dello schema di legge per estensione alle provincie venete e di Mantova della legge sulla sanità pubblica — Osservazioni del ministro per l'interno in appoggio dell'articolo soppresso dalla Giunta — Approvazione degli articoli* 1, 2 *e* 3 — *Spiegazioni del relatore Righi in adesione all'articolo* 4 *ministeriale, che è ammesso col* 5°, *al quale si aggiunge la data della promulgazione.*

La seduta è aperta alle 2 1/2.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

MASSARI, *segretario.* Leggo il sunto delle ultime petizioni giunte alla Camera:

999. Il sindaco, a nome del Consiglio comunale di Napoli, rinnova il voto al Parlamento nazionale ed al Governo del Re per la costruzione del tronco di strada ferrata che, partendo da Roccasecca per la valle del Liri, si congiunga ad Avezzano colla via traversale che da Roma per Tivoli andrà a Solmona e Pescara.

1000. Valiante Marianna vedova del fu Marcello Scarpa, da Salento, circondario di Vallo Lucano, all'appoggio dei documenti che produce, comprovanti i servizi prestati, i danni, le persecuzioni e l'esilio sofferti per la patria dal marito e dai suoi fratelli, implora una pensione od un sussidio onde provvedere alla numerosa sua famiglia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per affari domestici: l'onorevole Lovatelli, di 20 giorni; l'onorevole Bonghi di 8. L'onorevole Guerrieri-Gonzaga ne domanda uno di 15 giorni per ragioni di salute.

(Sono accordati.)

ALIPPI. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno lo fisseremo in fine di seduta.

DI SAN DONATO. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Vorrei rammentare al signor presidente che la petizione 999, presentata dal municipio di Napoli, è quella stessa che, secondo il voto emesso dalla Camera, deve essere trasmessa alla Commissione incaricata d'esaminare le convenzioni ferroviarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato aveva già fatto anticipatamente istanza a che la petizione registrata sotto il numero 999, quando fosse giunta alla Camera, venisse tosto trasmessa alla Commissione che si occupa delle convenzioni ferroviarie.

Avendo la Camera, assentito fin d'allora a questo invio, non è d'uopo d'ulteriore deliberazione, e la petizione sarà quindi trasmessa a quella Commissione.

RELAZIONE SOPRA ELEZIONI.

PRESIDENTE. Il segretario della Giunta delle elezioni partecipa al presidente della Camera che la Giunta medesima nella tornata pubblica del 29 maggio ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali delle elezioni del signor conte Cesare Rasponi nel 1° collegio di Ravenna, e del signor ingegnere Gualtiero Sacchetti in quello di Budrio, e non ha riscontrato che negli eletti manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

Queste deliberazioni sono state accolte ad unanimità.

Quindi proclamo i signori Rasponi e Sacchetti a membri di questa Camera.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEFINITIVO DELL'ENTRATA PEL 1874.

(V. *Stampato n°* 101 G)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio definitivo dell'entrata pel 1874.

(Sono approvati senza discussione i capitoli seguenti:)

« Parte I. Entrata (escluso l'Asse ecclesiastico). — Titolo I. Entrata ordinaria. — *Imposta fondiaria.* — Capitolo 1. Tassa sui fondi rustici, lire 128,433,959 e 36 centesimi.

« Capitolo 2. Tassa sui fabbricati, lire 56,996,364 e 27 centesimi.

« Capitolo 3. Arretrati per l'imposta fondiaria del 1872 e precedenti, lire 4,000,000.

« *Imposta sui redditi di ricchezza mobile.* — Capitolo 4. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 171,377,729 97.

« Capitolo 5 (variato). Arretrati sui redditi di ricchezza mobile del 1872 e precedenti, 22,370,000 lire. »

Il signor ministro accetta questa variazione?

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Accetto tutte le variazioni introdotte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Se niuno crede di parlare, s'intenderà approvato questo stanziamento.

(È approvato.)

(Sono quindi approvati senza discussione i capitoli seguenti:)

« *Tassa sulla macinazione.* — Capitolo 6. Tassa sulla macinazione dei cereali, lire 67,716,700.

« *Imposte sul trapasso di proprietà e sugli affari.* — Capitolo 7. Tassa sulle successioni, lire 23,928,253.

« Capitolo 8 (variato). Tassa sui redditi delle manimorte, lire 5,708,000.

« Capitolo 9. Tassa sulle società commerciali ed industriali ed altri istituti di credito, lire 3,000,000.

« Capitolo 10. Tassa di registro, lire 48,800,792.

« Capitolo 11. Tasse ipotecarie, lire 5,786,092.

« Capitolo 12. Carta bollata e bollo, 33,818,352 lire.

« Capitolo 13. Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie, lire 10,419,805 63.

« *Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione.* — Capitolo 14. Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia, lire 62,000.

« Capitolo 15. Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco, lire 1,750,000.

« *Dazi di confine.* — Capitolo 16. Dogane e diritti marittimi, lire 97,000,000.

« *Dazi interni di consumo.* — Capitolo 17. Dazi interni di consumo, lire 59,781,000.

« *Privative.* — Capitolo 18. Tabacchi, 75,293,000 lire.

« Capitolo 19. Sali, lire 77,000,000.

« *Lotto.* — Capitolo 20. Lotto, lire 73,783,599 15.

« *Proventi di servizi pubblici.* — Capitolo 21. Poste, lire 22,800,000.

« Capitolo 22. Telegrafi, lire 9,579,612 58.

« Capitolo 23 (variato). Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato, 6,928,343 41 lire.

« Capitolo 24. Proventi delle cancellerie giudiziarie, lire 4,506,129.

« Capitolo 25. Concessioni diverse governative, lire 4,651,928.

« Capitolo 26 (variato). Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali, lire 2,432,150.

« Capitolo 27. Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero, lire 917,739 51.

« Capitolo 28. Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, lire 1,609,404 79.

« Capitolo 29. Diritti ed emolumenti catastali, lire 1,083,613.

« Capitolo 30 (variato). Saggio e garanzia di metalli preziosi, lire 200,107 98.

« Capitolo 31. Proventi eventuali delle zecche, lire 50,733 69.

« Capitolo 32. Rendite del patrimonio dello Stato e di quelli amministrati. »

PISSAVINI. Prendo occasione da questo capitolo, che riguarda le rendite di pertinenza del demanio

per concessioni d'acqua, per rivolgere una viva preghiera all'onorevole presidente del Consiglio, preghiera che spero vorrà benevolmente accogliere.

Nella seduta del 3 ultimo scorso marzo, la Camera fu sollecita di approvare la legge relativa alla convenzione pel riscatto della concessione fatta alla compagnia generale dei canali d'irrigazione, canale *Cavour*, legge che era già stata precedentemente votata dal Senato del regno.

Non dirò quali e quante sollecitazioni venissero fatte dal Governo al Parlamento per indurlo a votare senza indugio questa legge, la quale, facendo parte del programma economico che afforza il regno d'Italia, aveva per iscopo di riscattare da capitalisti stranieri una grandiosa opera pubblica, e forniva una prova palpabile al credito pubblico delle norme che guidano la condotta della nazione italiana. Solo mi preme rilevare come, malgrado tante calorose sollecitazioni, questa legge non fu ancora promulgata.

Gli interessi che rimangono in sospeso sono assai gravi, come è ben noto all'onorevole presidente del Consiglio.

Io non intendo per un tale ritardo muovere un rimprovero all'onorevole Minghetti, benchè non poche ed al certo gravi siano le conseguenze che da esso ne possono derivare. La mole degli affari a cui deve attendere, e come presidente del Consiglio, e come ministro di finanza, non gli avranno forse lasciato tempo di accuratamente esaminare il regolamento che, a termini dell'articolo 6 della legge, deve provvedere alla gestione dei canali riscattati, a sensi dell'articolo 16 della legge sull'amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale del 22 aprile 1869.

Malgrado però questo mio intimo convincimento che fino ad un certo punto giustifica la condotta dell'egregio signor ministro delle finanze, non posso astenermi per altro dall'osservare che il nostro credito pubblico all'estero, e segnatamente in Inghilterra, ne potrebbe soffrire quando più oltre dal Governo si ritardasse la promulgazione di questa legge, la quale, giustificata finanziariamente pei buoni effetti economici ed amministrativi da essa attesi, appagò contemporaneamente i voti che da tanto tempo sorgevano da un mercato straniero, ed invocavano dal Governo nostro provvedimenti ed aiuti rispetto alla sventurata compagnia dei canali *Cavour*.

Io non intendo andare più oltre. L'onorevole ministro della finanza sa meglio di me che, se vi ha mercato sul quale l'Italia desidera che il suo nome risuoni sempre rispettato ed accolto con simpatia e fiducia, gli è quello al certo della nazione inglese, colla quale mantenne sempre relazioni politico-economiche improntate a sentimenti di leale amicizia.

Or bene, una gran massa d'interessi di capitalisti inglesi, anche astrazione fatta di quelli di un buon numero dei nostri connazionali, a cui per altro pur giova provvedere, richiede proprio la sollecita promulgazione di questa legge.

Credo quindi di non andare errato se affermo che l'onorevole Minghetti saprà trovare, in mezzo alle numerose sue occupazioni, qualche ritaglio di tempo per affrettare la promulgazione della legge relativa al riscatto del canale *Cavour* in un col regolamento che provveda alla gestione dei canali taliani riscattati.

Colla votazione della legge noi abbiamo provato come l'Italia sia così gelosa custode della propria fede e della propria dignità da tener conto anche di lievi apparenze di un affidamento dato erroneamente in nome suo, che gli azionisti inglesi ci hanno pur tante volte ricordato.

Colla promulgazione e colla sollecita esecuzione della legge noi proveremo che il nostro paese, benchè immerso in angustie finanziarie, è pur sempre scrupoloso osservatore degli impegni assunti. Accolga l'onorevole presidente del Consiglio, colla ben nota sua cortesia, la preghiera che mi permisi rivolgergli: promulghi senza ulteriore indugio la legge sul riscatto del canale *Cavour*, e si assicuri che il paese gli sarà grato e riconoscente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Riconosco coll'onorevole preopinante la gravità degli interessi a cui si attiene la legge di cui si tratta; ma, nello stesso tempo, devo dichiarare che se non ne è stata fatta la pubblicazione fu solo perchè io volli che fossero pubblicati ad un tempo la legge, il regolamento e quanto si attiene all'amministrazione.

Non ostante le gravi occupazioni di cui la Camera è stata testimonio, io ho già esaminato ed approvato il regolamento il quale fu mandato al Consiglio di Stato per averne il suo parere. Appena mi giungerà dal Consiglio di Stato, sarà pubblicata ogni cosa, perchè, ripeto, mi sarebbe sembrato poco conveniente di pubblicare la legge, senza che fosse apparecchiato tutto ciò che è necessario per metterla in esecuzione.

PISSAVINI. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio di questa sua dichiarazione. Essa varrà ad assicurare gli interessati che la pubblicazione della legge coll'annesso regolamento sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, verrà quanto prima promulgata, e che il Governo non tarderà a dare alla medesima piena ed intiera esecuzione.

Non mi arrogo la pretesa di dare consigli all'egregio presidente del Consiglio, ma mi sia lecito sperare che col regolamento non sarà creata una di quelle amministrazioni autonome che costituiscono una complicazione ed una ruota di più, ma sopprimerà, per quanto sia possibile, la massima parte di quelle formalità burocratiche ed amministrative che si traducono in lentezze e contrarietà amare per le popolazioni, dannose per le opere pubbliche.

Se col nuovo regolamento l'onorevole Minghetti avrà costituito un'amministrazione composta di persone tecniche capaci ed intelligenti, con un sensibile risparmio al bilancio dello Stato, stia certo che anche in questa parte avrà benemeritato del paese. Non intendo certo con ciò dar biasimo all'amministrazione attuale, e ricordo anzi con piacere i grandi servizi resi all'agricoltura dall'egregio suo presidente il quale, colla sua febbrile attività, seppe, col concorso di abili ingegneri, compiere in un anno il gran diramatore *Quintino Sella*, che spande le sue acque benefiche sull'agro novarese e lomellino con immenso vantaggio dei proprietari o conduttori di fondi e del pubblico erario. Ho voluto solo esprimere un desiderio che era nel cuore della Giunta che esaminò la legge del riscatto. Essa emise il voto che il nuovo regolamento fosse inspirato a larghi principii di decentramento, onde l'amministrazione dei canali italiani non trovasse, nel soverchio di inutili formalità tecniche e finanziarie, inceppamenti e ritardi, e non si perdessero i frutti sin qui conseguiti. Essa espresse pure il voto che l'amministrazione creata col nuovo regolamento mirasse ad agevolare lo smaltimento delle acque ad un prezzo moderato, affine i proprietari ne potessero profittare e ne apprezzassero sempre più i benefizi. Essa infine emise il voto che la nuova amministrazione rendesse normale il prezzo dell'acqua, e non si procedesse, come pur troppo si praticò per l'addietro, con mutazioni continue e repentine che turbano le previsioni degli agricoltori.

Saranno essi esauditi i giusti desiderii della Commissione di cui mi onoro aver fatto parte? Lo dirà l'avvenire.

PRESIDENTE. (Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

« Capitolo 32. Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato, lire 14,776,700.

« Capitolo 33. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 10,003,515 36.

« Capitolo 34 (variato). Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito, lire 30,054,730 59.

« Capitolo 35. Rendite di beni di enti morali amministrati dal demanio dello Stato, lire 1,000,000.

« *Entrate eventuali.* — Capitolo 36. Ricupero di multe e spese di giustizia, lire 1,868,732.

« Capitolo 37. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, lire 170,000.

« Capitolo 38. Entrate eventuali diverse pei Ministeri, lire 3,152,488 88.

« Capitolo 39. Entrate eventuali per giro di partite, lire 1,000,000.

« Capitolo 39 *bis* (variato). Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti, lire 1,669,651 14.

« *Rimborsi e concorsi nelle spese.* — Capitolo 40. Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie.

« Capitolo 41. Proventi delle carceri, lire 1,973,016 e 97 centesimi.

« Capitolo 42. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 157,325 80.

« Capitolo 43. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato, lire 25,645,613 94.

« Capitolo 43 *bis*. Rimborso dovuto dai volontari presso i corpi e distretti militari (legge 19 luglio 1871, n° 349) per il loro mantenimento ed alloggiamento, lire 1,179,000.

« Capitolo 44. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, lire 5,939,070 93.

« Capitolo 45. Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate, lire 11,042,830 54.

« Capitolo 46. Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici, lire 323,935 43.

« Capitolo 47. Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale, lire 41,870,583 21.

« Capitolo 48. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 323,934 66.

« Titolo II. Entrata straordinaria. — Capitolo 49. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 2,054,378 47.

« Capitolo 50. Concorso nelle spese per opere idrauliche straordinarie, lire 17,060 27. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. La Camera osservi che la somma stanziata in questo capitolo è assai piccola, mentre la previsione di competenza è assai maggiore. Questo mi richiama al pensiero una preghiera che devo fare ed è di vedere se fosse possibile

discutere il progetto di legge sul concorso delle opere idrauliche, onde evitare degli arretrati enormi i quali appariscono nel bilancio di prima previsione e poi non vengono nel bilancio definitivo.

Io dunque raccomando alla Camera di sollecitare il più presto che sia possibile (giacchè credo che la Commissione sia già stata nominata) l'esame di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole ministro che la relazione su questo progetto di legge non è ancora stata presentata.

SUARDO. L'ufficio V ha nominato questa mattina il suo commissario.

PRESIDENTE. Si terrà conto della raccomandazione fatta dall'onorevole presidente del Consiglio.

MALDINI. Io voleva avvertire che, sebbene la relazione su quel progetto di legge non sia ancora stata presentata, però la maggioranza degli uffici ha pure nominato il commissario.

PRESIDENTE. « Capitolo 51. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 1,358,547 68.

« Capitolo 52. Concorsi e rimborsi per parte di società di strade ferrate, e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie, lire 3,222,221 93.

« Capitolo 54. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici, lire 23,172,453 22.

« Capitolo 55. Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 1,166,783 75.

« Capitolo 56. Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato, lire 1,670,288 99.

« Capitolo 57 (variato). Rimborso della spesa di campioni di pesi e misure, e prodotto della vendita di tavole di ragguaglio, lire 500.

« Capitolo 58. Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc., lire 21,643.

« Capitolo 59. Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche, lire 1,100,000.

« Capitolo 60. Affrancamento del Tavoliere di Puglia, lire 4,809,250.

« Capitolo 61. Residuo capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, senza lo intervento della società anonima, lire 3,664,000

« Capitolo 61 *bis*. Rata dovuta al Governo dal municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce, lire 561,698.

« Capitolo 61 *ter*. Prezzo, interessi ed accessorii di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al demanio dello Stato, e dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 27 della legge 20 aprile 1871, n° 192, lire 6000.

« Capitolo 62. Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa, lire 200,000.

« Capitolo 63. Debito dei comuni per dazio-consumo, lire 400,000.

« Capitolo 64. Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni, lire 24,653,348 71.

« Capitolo 65 (variato.) Residui diversi, lire 10,276,265 96.

« Capitolo 66. Mutuo della Banca Nazionale, lire 50,000,000.

« Capitolo 67. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro, lire 105,052 59.

« Capitolo 68. Prelevamento sui fondi della Cassa militare di lire 12 milioni, lire 3,000,000.

« Capitolo 68 *bis* (variato.) Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (articolo 15 della legge 19 giugno 1873, numero 1402) lire 337,490 27.

« Capitolo 68 *ter*. Prodotti dei Buoni del Tesoro e delle rendite di compendio del deposito dell'impresa Vitali, Charles, Picard e comp., da valere a rimborso dei pagamenti delle opere di costruzione delle ferrovie calabro-sicule, a termini della convenzione 10 marzo 1873, approvata col ministeriale decreto 31 luglio stesso anno, lire 2,420,000.

« Capitolo 68 *quater*. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge, *per memoria*.

« Capitolo 68 *quinque*. Vendita di carbon fossile esistente nei magazzini secondari della regia marina e di vecchio materiale navale, *per memoria*.

« Parte II. Entrata dell'Asse ecclesiastico. — Titolo I. Entrata ordinaria. — Capitolo 69. Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 e rendite di canoni, censi, ecc., lire 11,830,000.

« Capitolo 70 (variato). Rimborso dal Fondo per il culto del 5 per cento per la spesa di amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, lire 627,951 45.

« Titolo II. Entrata straordinaria. — Capitolo 71. Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 38,649,882.

« Capitolo 72. Tassa straordinaria del 30 per

cento ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (legge 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870), lire 3,085,971.

« Capitolo 73. Fondo di cassa degli agenti della riscossione pel ramo Asse ecclesiastico al chiudimento degli esercizi 1869-70, lire 1,800,000.

« Entrata ordinaria, lire 1,186,394,490 18.

« Entrata straordinaria, lire 177,752,835 14.

« Somma complessiva, lire 1,364,147,325 32. »

Pongo ai voti questa somma complessiva. Chi la approva si alzi.

(È approvata.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA SPESA PER ADATTAMENTI AI LOCALI DELLA LEGAZIONE ITALIANA A COSTANTINOPOLI.

(V. *Stampato n°* 117)

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge per autorizzazione della spesa di 210,000 lire occorrente per gli adattamenti alle due case in Pera e Therapia ad uso di residenza della legazione italiana e per l'acquisto di due casette di legno attigue alle medesime.

L'onorevole Boselli è presente?

BOSELLI, *relatore.* Eccomi.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, si passerà a quella degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i due articoli seguenti:)

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 210,000 per l'esecuzione dei restauri occorrenti alle due case l'una in Pera, l'altra in Therapia, cedute dal Governo ottomano ad uso di residenza della regia legazione italiana e per l'acquisto di due casette di legno attigue agli stabili medesimi.

« Art. 2. La detta somma verrà stanziata in apposito capitolo del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1874, colla denominazione: *Riparazione alle due case in Pera e Therapia; acquisto di due casette di legno attigue alle medesime.* »

Sarà stabilito il giorno in cui si procederà alla votazione a squittinio segreto sul presente progetto di legge.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CASSA MILITARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intorno a disposizioni per il riordinamento dell'amministrazione della Cassa militare. (V. *Stampato n°* 92)

È inutile che io legga questo progetto di legge che la Camera ha sott'occhi.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede la parola, passeremo agli articoli.

« Capo I. *Della rafferma con premio.* Art. 1. La rafferma con premio è di anni tre.

« Non vi possono aspirare che i militari di truppa, con ferma di 8 anni, i quali non abbiano oltrepassata l'età di anni 36 (di 40 se appartengono all'arma dei carabinieri reali), e che soddisfacciano a quelle altre condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione, che saranno determinate per regio decreto. »

Il signor ministro acconsente alle variazioni della Commissione?

RICOTTI, *ministro per la guerra.* Io accetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Se niuno chiede di parlare pongo ai voti l'articolo 1 testè letto.

(È approvato, e lo sono del pari, senza discussione, gli articoli seguenti:)

« Art. 2. Purchè si mantengano nelle condizioni di età, condotta ed istruzione, di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

« *a*) Sino a *quattro successive rafferme con premio*, i sott'ufficiali dei carabinieri reali;

« *b*) *A tre successive rafferme con premio*, i sott'ufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e invalidi;

« *c*) *A due rafferme con premio*, i carabinieri reali (non sott'ufficiali), i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e i maniscalchi;

« *d*) *Ad una sola rafferma con premio*, tutti gli altri caporali indistintamente ed i soldati musicanti, trombettieri, e sellai.

« Art. 3. La decorrenza della rafferma con premio, comincia dopo l'effettivo compimento degli 8 anni di servizio sotto le armi.

« Dal tempo stesso decorre pure il premio inerente alla rafferma: è fatta tuttavia facoltà al ministro della guerra di anticiparne il godimento, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e sempre che fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di 3 anni da percorrersi sotto le armi, una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.

« Art. 4. Il premio di ogni rafferma è di lire 150 annue.

« Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

« I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.

« Art. 5. Il militare raffermato con premio, che cessa dal servizio dopo aver compiuto una o più rafferme con premio, riceverà dalla Cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico 5 per cento, la cui rendita sarà eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

« Art. 6. Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terrà conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso, allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermità dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sott'ufficiale, il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso però la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso, dovrà limitarsi ai due quinti del premio stesso.

« Art. 7. Gli eredi del militare raffermato con premio e morto sotto le bandiere, avranno diritto : alla capitalizzazione dei premi delle rafferme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio ; alla capitalizzazione soltanto dei premi delle rafferme compiute, negli altri casi.

« Art. 8. Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali od in qualunque condanna dei tribunali militari : la retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alla compagnia di disciplina devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

« Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina i militari che abbiano cattiva condotta, o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

« In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

« Art. 9. Il ministro della guerra può per gravi motivi concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma, con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

« Capo II. *Del caposoldo ai sott'ufficiali.* — Articolo 10. Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sarà corrisposto dalla Cassa militare ai sott'ufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sott'ufficiali musicanti ed armaioli, quelli dei carabinieri reali, dei veterani e invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

« Art. 11. Questo caposoldo decorrerà dal giorno della promozione al grado di sergente e durerà sino a tanto che il sott'ufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi, o non faccia passaggio in una delle posizioni od in uno dei corpi menzionati nell'articolo precedente.

« Capo III. *Della Cassa militare.* — Art. 12. Colle somme che già possiede, con quelle che saranno in essa versate dagli affrancati della prima categoria e dai volontari di un anno, e con altri proventi eventuali, la Cassa militare, istituita colla legge 7 luglio 1866, n° 3062, provvederà al pagamento dei premi ai raffermati ed alla capitalizzazione di essi premi, come pure al pagamento del caposoldo di cui al precedente articolo 10.

« Art. 13. L'amministrazione della Cassa militare è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei conti, eletti dal presidente della medesima, e di due ufficiali generali scelti dal ministro della guerra.

« La Commissione sarà rinnovata ad ogni Legislatura.

« Essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

« Nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature i senatori e deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

« In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

« Art. 14. Le norme d'amministrazione della Cassa militare saranno determinate con decreto reale.

« Capo IV. *Disposizioni speciali e transitorie.* — Art 15. Sono mantenuti in vigore i riassoldamenti con premio concessi ed ottenuti in virtù delle leggi 7 luglio 1866, n° 3062 e 6 febbraio 1872, n° 664, sia

per la durata della ferma, sia per i vantaggi ad essi inerenti.

« I militari riassoldati con premio che, terminata la ferma contratta, cessino dal servizio sotto le armi o vengano promossi ufficiali, rinunziando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del debito pubblico 5 per cento, la cui rendita sia uguale ai due terzi della pensione stessa.

« È accordata la medesima facoltà per un anno, dalla promulgazione della presente legge, a tutti indistintamente coloro che godono della pensione di cui sopra essendo congedati od ufficiali.

« La Cassa militare continuerà a provvedere al pagamento dei premi ai riassoldati, secondo le leggi suindicate, alle relative pensioni vitalizie, ovvero alla loro capitalizzazione.

« Art. 16. Il caposoldo di cui all'articolo 10, non può essere concesso a coloro che all'epoca della promulgazione della presente legge già godano del soprasoldo o della pensione da riassoldato con premio o di interessi di cartella di credito come assoldati anziani.

« Art. 17. Colla promulgazione della presente legge cesseranno di avere effetto e si intenderanno abrogate le leggi del 7 luglio 1866, n° 3062 e 6 febbraio 1872, n° 664 per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio. »

Avverto sin d'ora la Camera che nella seduta di lunedì si procederà alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge, come su quegli altri progetti che furono già approvati per alzata e seduta.

INCIDENTE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DICHIARARE DI PUBBLICA UTILITÀ OPERE DI AMPLIAMENTO IN NAPOLI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e riordinamento della piazza del municipio di Napoli.

SPAVENTA, *ministro per i lavori pubblici.* Prego la Camera di differire la discussione di questo progetto. Esso presuppone un tipo che serve di base alla dichiarazione di pubblica utilità. Questo tipo fu presentato; ma sono insorte delle differenze tra il Governo ed il municipio, perchè il municipio vorrebbe ora concederlo al di là dei confini nei quali era ristretta la primitiva domanda.

Io aspetto degli schiarimenti che ho chiesto in via d'urgenza al municipio di Napoli, e prima che questi vengano non potrei accettare la discussione di questo progetto di legge.

DI SAN DONATO. Io non mi oppongo punto alla proposta del signor ministro; vorrei solo indirizzargli una preghiera, ed è di sollecitare il municipio di Napoli, perchè dia questa risposta. Gliene adduco la ragione. Da più tempo quel municipio trovasi di aver fatta la concessione dei terreni appartenenti al Castello Novo e ad una parte di esso a demolirsi; ma finora non si è veduto nulla di preciso. Si è la società concessionaria impossessata di molti spazi, ma non ancora dei locali, chè dovrebbe pagarne la occupazione. Noi sinora non abbiamo un'idea chiara di quello che sarà fatto nella piazza del municipio.

Alcuni credono che la magnifica strada del castello possa essere ristretta; altri sostengono che il porticato che dovrà farsi lungo l'antico castello, finisca per offendere l'euritmia della strada del molo. Io mi auguro che tutto questo non sia vero. Ove lo fosse, io non mi sentirei punto compensato della pena che mi presi per ottenere dal Governo la cessione di quei terreni.

Ad ogni modo, nelle osservazioni che si fanno si dice sempre aspettarsi l'autorizzazione di poter regolarizzare il piano regolatore dei lavori.

Così sperando, io mi fo a pregare l'onorevole ministro, nell'interesse della città di Napoli, ed acciocchè questa concessione abbia il suo pieno effetto, di fare in modo che al più presto possibile venga questa risposta, e la Camera dia la chiesta autorizzazione; si potrà così ad ogni modo vedere il disegno ed il termine dei lavori incominciati, e non avremo a lamentare una novella Pompei nel centro della città.

La Camera non ignora che tale concessione fu deliberata per progetto di legge di mia iniziativa; mi perdoni adunque se, per una specie di paternità, io solleciti di vederne i buoni risultamenti.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Le differenze a cui ho accennato, non sono sorte che da quattro o cinque giorni, e già da tre giorni io ho scritto al prefetto di Napoli in modo pressantissimo, pregandolo di invitare quel municipio a dare gli schiarimenti occorrenti.

Io scriverò di nuovo. Se gli schiarimenti arriveranno presto, la legge potrà essere discussa presto; se no, quel municipio non potrà attribuire il ritardo nè al Governo, nè al Parlamento.

DI SAN DONATO. Prego il signor ministro di volere sollecitare anche col mezzo del telegrafo questa risposta, perchè mi pare che i giorni del Parlamento siano contati, e per poco che si ritardi, si dovrà rimandare per lo meno all'anno venturo quest'auto-

rizzazione; questo ritardo sarebbe pregiudizievole, e darebbe alla società una ragione di continuare nella lentezza dei suoi lavori.

PRESIDENTE. Per la ragione addotta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, rimane per ora sospeso il progetto di legge per dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento e riordinamento della piazza del municipio di Napoli.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER OPERE MARITTIME NEI PORTI DI GIRGENTI, NAPOLI, PALERMO, ED ALTRI.

(V. *Stampato n°* 68)

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge per una spesa straordinaria per opere marittime nei porti di Girgenti, Palermo, Salerno, Castellammare, Napoli e Venezia.

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

MASSARI. Prendo la parola per fare una dichiarazione. Pieno di deferenza e di rispetto, come sono, per le decisioni della Camera, non sorgerò a fare nessuna osservazione intorno a ciò che essa ha deciso riguardo a questo progetto di legge.

Mi preme però di far osservare alla Camera (non ne faccio una mozione perchè non sarebbe opportuno nelle condizioni in cui ci troviamo), mi preme solo far osservare che c'è un altro progetto di legge relativo ad opere per porti di terza classe... (*Interruzioni*)

Una voce. Bari!

MASSARI. No. Mi duole che l'onorevole mio amico Maldini m'interrompa...

MALDINI. Non sono io che ho interrotto.

MASSARI. Ho inteso un onorevole collega che mi ha interrotto, e ha detto *Bari*.

Il porto di Bari si trova la Dio mercè al coperto di qualunque burrasca finanziaria. Io parlo di altri cinque porti di terza classe sopra i quali esiste una relazione quanto succinta e laconica, altrettanto efficace del nostro onorevole collega Bucchia, nella quale è dimostrato non solo la necessità ma l'urgenza che i lavori...

DI SAN DONATO. Che c'entra questo?

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, lasci parlare.

MASSARI. Debbo fare una dichiarazione la quale si riferisce a quei porti, vale a dire a quelli di Molfetta, di Trapani, di Porto Maurizio, di Sinigaglia e di San Remo. In quella relazione, io diceva, è dimostrata, non solo la necessità, ma l'urgenza di questi lavori. Torno a ripetere che non faccio proposta, ma desidero che le mie parole rimangano come una protesta. Mi pare che si commetta proprio, permetta la Camera che lo dica, un atto di vera crudeltà abbandonando questo progetto di legge.

DI SAN DONATO. Io non so perchè non lo propone l'onorevole Massari.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole San Donato. L'onorevole Massari aveva pienamente ragione di osservare che era un'incongruenza occuparsi di alcuni porti e di altri no. È però da osservare che in tutte le opere, contemplate in questo progetto, concorrono nella spesa i relativi municipi, e non in quelle dell'altro.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io non saprei che rispondere alla protesta dell'onorevole Massari. Il Governo si è rassegnato a discutere questo progetto di legge perchè la Camera gliel'ha imposto. Ma egli non può desiderare che sia estesa la discussione anche ad altri progetti simili. Se egli credè che la discussione di questo non fosse utile agli interessi della finanza, non può non credere che aggiungendovi la discussione di altri progetti, anche essi di spesa, il danno si farebbe maggiore.

Però non essendovi mozione esplicita con cui si chieda che quest'altro progetto di legge sia discusso, io non ho a dire nulla contro la protesta fatta dall'onorevole Massari.

CAVALLETTO. Io devo domandare al ministro se egli consente che la spesa proposta nel presente progetto di legge sia oggi deliberata, e se meglio non creda che possa essere aggiornato il progetto alla riapertura della Camera, in novembre.

Io sono propenso all'aggiornamento, e sono coerente a quello che ieri ho esposto. (*Rumori a sinistra*)

Domandando questo aggiornamento non credo menomamente di far torto alle provincie interessate in questi lavori; io conosco la necessità e l'urgenza dei lavori contemplati nel progetto di legge, ma conosco del pari la necessità che si metta un freno alle spese, cioè che non si stanzino fin d'ora spese grosse se non si sia anche provveduto ai fondi occorrenti per farvi fronte.

Io sono persuaso che questi lavori dal Parlamento si approveranno, ma bisogna approvarli in tempo opportuno, e sarebbe oggidì cosa inopportunissima di stanziare una spesa di cinque milioni di lire, e domani stanziare un'altra spesa di altri cinque milioni di lire, la quale, approvata quella in questione, logicamente dovreste votare, per le difese idrauliche. Avendo ieri stanziati altri tre milioni, si aggraverebbe infine lo Stato di 13 milioni di lire per

lavori che, sebbene necessari, non si possono eseguire che in minima parte in quest'anno.

Lo stanziamento di questa somma, quantunque pur necessaria, avrebbe un effetto morale triste sul credito del nostro paese, in quanto che ci farebbe parere propensi alle spese quando non si è ancora sufficientemente provveduto alla necessità della finanza.

Io sarei persuaso, ed in questo sono coerente alla proposta che ho fatto ieri, io sarei persuaso, dico, che si dovesse autorizzare la spesa di 730,000 lire relativa ai lavori che si possono eseguire in questo anno, ma vorrei che l'altra somma fosse riproposta con un nuovo progetto nel novembre (*Interruzioni a sinistra*), il quale progetto dovrebbe essere proposto contemporaneamente ai progetti che il Ministero deve presentare per i nuovi provvedimenti finanziari.

Quindi io domando subordinatamente l'aggiornamento di questo progetto, quando non si ammettesse per ora la spesa delle 730,000 lire che, secondo la ripartizione proposta dal Ministero, sarebbe stanziata per il 1874.

(*Asproni, Tamaio ed altri deputati a sinistra, domandano la parola.*)

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Cavalletto si è indirizzato a me per sapere se io consentiva all'aggiornamento di questo progetto di legge. Gli rispondo brevemente.

Il Ministero si è opposto alla discussione di questo progetto di legge. La Camera ha deliberato due volte sopra di esso, una volta decidendo che non fosse discusso, l'altra decidendo all'opposto, che venisse discusso.

Io non potrei proporre una terza deliberazione, che aumenterebbe ancora di più queste contraddizioni.

Il Ministero non ha desiderato che questo progetto di legge si discutesse, ma poichè la Camera ha deliberato il contrario, io son qui per dare tutti gli schiarimenti che possano occorrere, perchè la Camera deliberi sopra di esso.

La Camera potrà approvarlo o respingerlo; ma davvero mi parrebbe cosa non conveniente di fare una nuova questione sull'ordine del giorno. (Benissimo! *a sinistra*)

Quanto alla interrogazione dell'onorevole Cavalletto, cioè se io consento che lo stanziamento sia limitato solamente alla somma occorrente nell'anno, io rispondo ancora brevemente e dico: che non potrei accettare una tale proposta.

Se la somma fosse così ristretta, l'amministrazione sarebbe obbligata a fare dei contratti per una piccola parte dei lavori che occorrono in ciascuno di questi porti, e le condizioni di questi appalti così ridotti non potrebbero tornare che svantaggiose. Perciò respingo anche la proposta subordinata fatta dall'onorevole Cavalletto.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 1:

« Sono autorizzate le seguenti maggiori straordinarie spese, a compimento delle opere marittime sotto indicate:

« *a*) Costruzione d'un nuovo molo a Porto Empedocle o di Girgenti per . . . . . L. 1,650,000

« *b*) Prolungamento del molo militare o di S. Vincenzo nel porto di Napoli per » 2,135,000

« *c*) Costruzione del molo di protezione nel porto di Castellammare di Stabia per . . . . . » 100,000

« *d*) Costruzione dell' antemurale nel porto di Salerno per. . . . . » 300,000

« *e*) Costruzione della diga a difesa della cala nel porto di Palermo per . . . . » 750,000

« *f*) Costruzione di banchine in Venezia per . . . . . » 900,000

Totale . . . L. 5,835,000

Lo metto ai voti.

(Fatta prova e controprova, è ammesso.)

« Art. 2. Le dette somme saranno stanziate nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici sotto appositi corrispondenti capitoli, a seconda del progredire delle opere, cominciando

dal 1874 pel porto di Napoli in . . L. 400,000
Id. pel porto di Castellammare » 80,000
Id. pel porto di Salerno . . . » 100,000
Id. pel porto di Palermo . . » 150,000
e dal 1875 pel porto di Girgenti . » 500,000
Id. per il porto di Venezia . » 300,000

MALDINI, *relatore.* Forse a quest'articolo sarebbe bene far precedere la votazione sull'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. A me pare che si possa votare in fine.

MALDINI, *relatore.* A me basta avere fatta quest'osservazione.

Una voce dal banco della Giunta. Si riserva. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. Dunque metto a partito l'articolo 2 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 3. Nei bilanci attivi del Ministero delle finanze dal 1874 in poi, verranno sotto appositi capitoli iscritte le quote dovute dagli enti morali cointe-

ressati, giusta la legge sulle opere pubbliche 24 marzo 1865, numero 2248, allegato *F*, a titolo di concorso nelle suindicate spese. »

(È approvato.)

Ora viene l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che è il seguente:

« La Camera, considerando che manca ancora l'approvazione ai progetti definitivi per i lavori del porto di Girgenti e per quelli di difesa della *cala* nel porto di Palermo: accettate le relative somme quali sono proposte nel presente progetto di legge, invita il Ministero, innanzi d'inscrivere gli analoghi stanziamenti per il 1875, di comunicare alla Commissione generale del bilancio quei documenti i quali possano giustificare che i progetti definitivi dei predetti lavori rimangono nei limiti rispettivi delle somme inscritte all'articolo 1, e passa alla discussione del progetto ministeriale. »

Quest'ordine del giorno veramente avrebbe dovuto precedere la discussione, mi pare.

MALDINI, *relatore*. Io ho fatto il mio dovere prevenendo la Presidenza di questo fatto.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io accetto questo ordine del giorno. Sarebbe stato mio desiderio di presentare i progetti definitivi già approvati dei lavori concernenti questi due porti, come ho fatto per gli altri. Non mi avventurai di presentare questo progetto di legge, senza la speranza fondata che, prima che la discussione sopra di esso avesse luogo, io avrei potuto presentare questi progetti definitivi; ma, nelle condizioni del personale del genio civile nell'isola di Sicilia, dove sono tanti i lavori che oggi si fanno per conto dello Stato, non è riuscito a quegli uffizi di aggiungere ai piani di massima e alle perizie anche i progetti definitivi da essere approvati prima che questa discussione fosse fatta.

Perciò, mentre mi scuso di non aver potuto ottenere finora anche questi progetti definitivi, accetto volentieri l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, perchè corrisponde al mio stesso concetto.

PRESIDENTE. Adunque, invece di dire: « e passa alla discussione del progetto ministeriale, » si dovrà scrivere: « e passa alla votazione del progetto ministeriale. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

Avverto la Camera che anche sopra questo progetto di legge relativo ai porti di Napoli, Venezia, Castellammare ed altri si procederà alla votazione per scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CONCESSIONE DI DUE TRATTI DI FERROVIA DA TREMEZZINA A PORLEZZA E DA LUINO A FORNASETTE.

(V. *Stampato n°* 126)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la concessione di due tratti di ferrovia da Tremezzina a Porlezza e da Luino a Fornasette.

« *Articolo unico*. È approvata la convenzione sottoscritta il 5 aprile 1874 dai ministri delle finanze e dei lavori pubblici e dall'ingegnere Maraini per la concessione al medesimo di due tratti di strada ferrata, l'uno da Tremezzina a Porlezza, e l'altro da Luino a Fornasette. »

La Camera ritiene che la convenzione che ha tratto a questa concessione di ferrovia è unita al progetto di legge.

Se non si chiede di parlare intorno alla convenzione, porrò ai voti l'articolo di legge che approva la convenzione medesima.

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Anche per questo progetto di legge si procederà alla votazione per squittinio segreto nella seduta di lunedì.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENSIONE ALLE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA DELLA LEGGE SULLA SANITÀ PUBBLICA.

(V. *Stampato n°* 124)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge per estensione alle provincie venete e di Mantova della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.

La discussione generale è aperta.

VARÈ. (*Della Giunta*) Credo che bisognerebbe prima domandare se il signor ministro accetta la soppressione dell'articolo 4, dal quale è informata tutta la legge.

CANTELLI, *ministro per l'interno*. Io non posso accettare la soppressione dell'articolo 4, e in brevi parole ne dirò le ragioni. La legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica, che si tratta di applicare alle provincie venete, non contiene che pochissime disposizioni le quali si riferiscono all'ordinamento e attribuzioni dei Consigli sanitari e alle attribuzioni delle autorità dipendenti; ma non contiene veruna disposizione che riguardi le misure adottate per la

tutela della pubblica salute, le quali furono commesse al potere esecutivo dalla legge stessa. Il Ministero fu autorizzato a pubblicare, dopo 4 mesi dalla pubblicazione della legge, un regolamento contenente tutte le disposizioni che dovessero regolare l'esercizio della tutela sulla pubblica sanità.

Il regolamento fu diffatti pubblicato nel termine stabilito; ma, come accade sovente in cose molto ardue e difficili quali sono le questioni di pubblica sanità, questo regolamento andò soggetto a parecchie modificazioni che furono argomento di successivi decreti reali.

Ad onta di queste modificazioni, si incontrano ancora, specialmente in alcune parti del regolamento, delle gravi difficoltà per l'esecuzione; vi sono delle disposizioni governative, delle quali è contestata la legittimità... (*Conversazioni*)

Pareva dunque a me occasione molto opportuna quella della presentazione di questo progetto di legge per modificare quel regolamento, in guisa che fossero messi assieme tutti i mutamenti già arrecati per decreti reali e quelli altri che la esperienza ha mostrato essere necessari, e che mi sono fatto premura di comunicare alla Commissione. Queste modificazioni sono in gran parte tratte dal Codice sanitario, che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, e sono state acconsentite da tutti, e a me pareva, quindi, che non recassero nessun inconveniente.

Se invece si sopprime l'articolo 4, allora non si applica che la sola legge di pubblica sanità; e qualora oggi si desse forza di legge al regolamento coll'ordinarne la pubblicazione, si darebbe forza di legge ad un regolamento difettoso, già modificato da decreti reali e che nella applicazione è stato dall'esperienza dimostrato insufficiente.

Si tratta di una legge di procedura, di una disposizione la quale non presenta nessun pericolo, che non sarebbe che la ripetizione di ciò che il Parlamento fece la prima volta concedendo al Ministero la facoltà di pubblicare nel termine di quattro mesi un regolamento, facoltà che il Ministero stesso si è limitata, avendo mostrato alla Commissione in qual parte lo stesso regolamento verrebbe modificato.

Prego quindi la Commissione a non insistere nella soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Mi pare che si potrà discorrere su questo non nella discussione generale, ma quando ci occuperemo dell'articolo 4.

DI RUDINÌ Io farò una osservazione.

Se questa discussione si rimanda all'articolo 4, potrà avvenire che, ove il medesimo venisse soppresso come propone la Commissione, non si verrebbe a dir nulla pel regolamento.

Ora è chiaro che in tutti i modi il regolamento attualmente c'è e bisognerebbe estenderlo.

RIGHI, *relatore.* È una ommissione.

DI RUDINÌ. Vuol dire che l'articolo 4 sarà modificato; allora sta bene.

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda di parlare sulla discussione generale, passeremo all'articolo 1:

« La legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato *C*, sulla sanità pubblica, è estesa alle provincie della Venezia e di Mantova. »

(È approvato.)

« Art. 2. Le attribuzioni che dalla suddetta legge sono conferite ai sotto-prefetti ed ai Consigli sanitari di circondario, saranno esercitate nelle provincie della Venezia e di Mantova dai commissari distrettuali e da Consigli sanitari di distretto. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nei capoluoghi di distretto, il Consiglio sanitario sarà costituito dal commissario distrettuale, in qualità di presidente, da un vice-presidente, dal procuratore del Re, laddove segga un tribunale, e, in difetto, dal pretore, e da tre consiglieri, fra i quali un dottore in medicina o chirurgia ed un farmacista. »

(È approvato.)

RIGHI, *relatore.* L'articolo 4 dovrebbe naturalmente essere modificato nel senso, che contemporaneamente alla pubblicazione della legge del 20 marzo 1865, bisognerebbe pure pubblicare il relativo regolamento 8 giugno 1865; ed io assicuro l'onorevole Di Rudinì che non fu che un semplice errore di ommissione, nel mentre la Commissione non poteva al certo immaginare di pubblicare la legge senza il relativo regolamento.

D'altra parte devo assicurare l'onorevole ministro dell'interno che la Commissione, nel sopprimere l'articolo 4, ossia nel togliere la facoltà che egli aveva chiesta di potere pubblicare un nuovo regolamento con le modificazioni da esso desiderate, fu condotta da un solo pensiero, quello cioè di togliere tutte quelle occasioni le quali avrebbero potuto rendere difficile la discussione e la votazione della presente legge.

Questo concetto che esclude quindi qualsiasi altro movente, il relatore, a nome della Commissione, cercò di esporlo nella maniera la più esplicita, appunto per rendere omaggio ai retti e giustissimi intendimenti dell'onorevole ministro dell'interno.

Noi abbiamo preso in esame, non dirò di dettaglio, ma sommariamente, la comunicazione delle modificazioni che con molta gentilezza ci ebbe a

fare in tutta la sua integrità l'onorevole ministro dell'interno.

Abbiamo considerato che i nuovi articoli che si vorrebbero introdurre sono circa, mi pare, 52 o 53, ed abbiamo dubitato che tutte queste innovazioni alle volte possano incontrare una qualche difficoltà nella Camera.

Sentendo l'esplicita dichiarazione però dell'onorevole Cantelli, ed essendomi rivolto agli egregi miei colleghi, non avendo noi, ripeto, altro intendimento principalissimo che quello di poter addivenire a questa tanto desiderata unificazione sanitaria nelle nostre provincie, io credo di poter dichiarare, a nome della maggioranza almeno della Commissione, che, facendo assegnamento sopra la dichiarazione dell'onorevole Cantelli, che cioè egli non sarà per fare che quelle innovazioni soltanto che l'esperienza ha dimostrato essere necessarie per il retto andamento di questo ramo tanto importante d'amministrazione, io credo, dico, di poter dichiarare che noi ammettiamo l'articolo 4 quale sarebbe stato redatto dal Ministero.

PRESIDENTE. La Commissione ammettendo l'articolo 4 proposto dal Ministero, ne do lettura:

« Nel termine di quattro mesi dalla promulgazione della presente legge, sarà pubblicato, nelle provincie venete e di Mantova e in tutte le altre del regno, il regolamento sanitario approvato con regio decreto 8 giugno 1865, n° 2322, con le modificazioni che, sentito il Consiglio di Stato, si riconosceranno necessarie. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 5. La presente legge andrà in vigore col... del mese di . . . »

RIGHI, *relatore*. Qui bisogna mettere la data.

VARÈ. (*Della Commissione*) Il signor ministro è di accordo di mettere il 1° di luglio?

MINISTRO PER L'INTERNO. Sì. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Adunque metteremo che la presente legge andrà in vigore...

MINISTRO PER L'INTERNO. Si osserva da qualcuno che il termine del 1° di luglio sarebbe troppo prossimo.

Io veramente, considerando che non ci sono grandi disposizioni da mandare in esecuzione, e che trattasi solamente di sostituire dei funzionari ad altri, nella tutela della pubblica salute, aveva accettato il 1° luglio; ma nel dubbio che nell'altro ramo del Parlamento si possa ritardare l'approvazione di questa legge, proporrei il 1° d'agosto.

VARÈ. (*Della Commissione*) Sia pure per il 1° d'agosto.

PRESIDENTE. Adunque l'articolo 5 sarà così concepito:

« La presente legge andrà in vigore col 1° del mese di agosto 1874, e da quel giorno rimarranno abrogate le leggi e disposizioni anteriori in materia di pubblica sanità e cesseranno gli uffizi correlativi. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del bilancio definitivo del Ministero di agricoltura e commercio pel 1874.

Discussione dei progetti di legge:

2° Proroga del termine stabilito per le iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie nella provincia romana;

3° Spesa per la ferrovia Asciano-Grosseto.